

**Settore: RT**  
**Proponente: 54.A**  
**Proposta: 2017/759**

**del 03/05/2017**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 644**

**del 08/05/2017**

**RISORSE DEL TERRITORIO  
RETI E INFRASTRUTTURE**

**Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOVIA 7 (REGGIO EMILIA-CODEMONDO) E DELLA GREENWAY DEL TORRENTE MODOLENA"- CONTRATTO N. 109 DEL 21/12/2015. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER PAVIMENTAZIONE CON TRATTAMENTO SUPERFICIALE IN MONOSTRATO (CAT. OS24) ALLA DITTA "TECNO GROUP SRL".

CUP J81B13000090004

CIG 6224038EA0

STR O\_819\_1

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOVIA 7 (REGGIO EMILIA-CODEMONDO) E DELLA GREENWAY DEL TORRENTE MODOLENA”. CONTRATTO N. 109 DEL 21/12/2015. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER PAVIMENTAZIONE CON TRATTAMENTO SUPERFICIALE IN MONOSTRATO (CAT. OS24) ALLA DITTA “TECNO GROUP SRL.”.**

## **IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- in data 26/11/2016 l'appaltatore dei lavori in oggetto Ditta DALL'AGLIO AMOS & C. S.R.L. provvedeva ad inviare al Comune atto in scrittura privata recante contratto di affitto di ramo di azienda ove la medesima ditta Dall'Aglione Amos cedeva in locazione il ramo di azienda produttivo, tecnico e commerciale per tutte le attività relative al campo edile, al locatario neo costituito Ditta QUADRA S.R.L. con sede a Reggio Emilia, Via Marmiroli 6 Villa Fogliano - Partita Iva 02739830350;
- in data 06/03/2017 la ditta QUADRA S.R.L. trasmetteva al Comune propria nota con la quale si dichiarava disposta ad accettare il subentro nel contratto di appalto in oggetto, a tutte le condizioni citate nel contratto n. 109 di Rep. Del 21/12/2015;
- dopo le adeguate verifiche tecniche sullo stato del cantiere e amministrative sul possesso dei requisiti della ditta subentrante, è stato redatto provvedimento dirigenziale RUAD n. 436 del 27/03/2017, recante “Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio Emilia-Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena – Autorizzazione alla novazione soggettiva in esecuzione del contratto d'appalto”, con la quale si autorizzava la ditta QUADRA SRLS a subentrare alla ditta DALL'AGLIO AMOS & C. SRL nell'esecuzione del progetto in oggetto;

Vista la istanza dell'impresa QUADRA S.r.l. pervenuta in data 28/04/2017 P.G. n. 41873 con cui si chiede l'autorizzazione ad affidare in subappalto alla ditta **TECNO GROUP SR.L.** con sede a Montecchio Emilia (RE) Via E. Fermi 1– Partita Iva 01632220354 – l'esecuzione di realizzazione pavimentazione con trattamento superficiale in monostrato (cat. OS24) per un importo di € 12.000,00 di cui € 500,00 per oneri della sicurezza.

Visto l'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e accertato che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, le lavorazioni che intendeva subappaltare, secondo quanto previsto dalla legge.

Viste la dichiarazioni contenute e la documentazione rassegnata alle succitate istanze, in particolare la dichiarazione della impresa indicata quale subappaltatrice per l'esecuzione delle opere in oggetto – resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 – in merito alla regolarità del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, così come previsto dalla comunicazione n. 286 della Commissione Nazionale Paritetica Casse Edili e la dichiarazione di regolarità contributiva fornito dall'impresa subappaltatrice.

Preso atto che:

- sulla base della predetta dichiarazione si è provveduto a verificare il DURC relativo alla ditta “ TECNO GROUP SRL” per via telematica con il servizio DURC ON LINE, ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro n. 19 dell'08/06/2015, avente ad oggetto ” D.M. 30 gennaio 2015-DURC on line” - prime indicazioni operative, in attuazione del D.L. 34/2014 e s.m.i., che è risultato regolare con tutti gli istituti (Prot. INPS n. 5984398 del 27/02/2017 con scadenza il 10/08//2017);
- che la ditta suddetta non è iscritta nella “White List” e pertanto ha presentato l'autocertificazione della comunicazione antimafia in data 18/04/2017.

Visti:

- il referto del 02/05/2017 redatto dal Direttore dei Lavori dei lavori in oggetto, Geom. Maurizio Paradisi , attestante il rispetto di quanto previsto dal capitolato e dalla normativa di riferimento;
- l'art. 92 , comma 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.,.

Richiamato il “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”, sottoscritto in data 17/05/2011 tra Comune e Prefettura di Reggio Emilia ed approvato con P.G. n. 7742/2011 e rinnovato con delibera P.G. n. 23050/2013;

Rilevato dall'esame della sopracitata documentazione, che nulla osta all'affidamento in subappalto delle opere in oggetto in quanto sussistono tutte le condizioni di cui all'art.118 2^ comma del D.Lgs. n. 163/2006 e agli artt. 78/90 e 170 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207;

Visti :

- l'art. 14 del vigente Regolamento sull 'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- la legge 136/2010 e s.m.i.;

## DETERMINA

1. di autorizzare l'impresa appaltatrice QUADRA SRL. con sede a Reggio Emilia, Via Marmioli 6 Partita Iva 0273983035 ad affidare in subappalto alla ditta **TECNO GROUP SR.L.** con sede a Montecchio Emilia (RE) Via E. Fermi 1– Partita Iva 01632220354 – l'esecuzione di realizzazione pavimentazione con trattamento superficiale in monostrato (cat. OS24) per un importo di € 12.000,00 di cui € 500,00 per oneri della sicurezza.,

evidenziando comunque che dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 C.C.;

2. di dare atto che ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, successivi all'autorizzazione, la stazione appaltante si riserva di procedere alla revoca della stessa;
3. di dare inoltre atto che l'autorizzazione in oggetto, essendo derivante da bando di gara indetto prima del 20/04/2016, non ricade sotto la normativa del nuovo Codice dei Contratti n. 50 del 18/04/2016.

L'appaltatore e il subappaltatore dovranno ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 118 – commi nn. 3,4,5, 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., nei tempi e con le modalità indicate.

IL DIRIGENTE  
(Ing. Ermes Torreggiani)

estensore: Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.